Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 8 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 agosto 1943
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1943
registro Africa Italiana n. 5, foglio n. 367.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A.O.I.:

CROCE AL VALOR MILITARE

BASAGNI Leopoldo di Santi e di Baldini Caterina, nato il 4 ottobre 1909 ad Avellino, sergente maggiore del XXVI battaglione coloniale. — Sottufficiale addetto al comando di un battaglione coloniale fortemente impegnato contro nemico di lunga superiore in forze, personalmente assicurava il collegamento con i reparti avanzati, attraversando zone intensamente battute dal fuoco avversario. Poscia, a sua domanda, gli veniva affidato un plotone di formazione col quale si lanciava al contrattacco di nemici che tentavano sopraffare alcuni nostri e, con la sua azione tempestiva, dava modo alla compagnia impegnata in quel settore, di poter definitivamente volgere in fuga il nemico, che lasciava parecchi morti sul terreno. Esempio magnifico di attaccamento al dovere, sprezzo del pericolo, alte virtù militari. — Adi Remoz, 9 marzo 1938.

BRANCATO Giovanni di Gaetano e di Calderoni Caterina, nato il 20 novembre 1903 a Altavilla Milicia (Palermo), maresciallo capo dei CC. RR. della stazione CC. RR. di Adi Remoz. — Comandante una stazione di CC. RR. di un presidio avanzato, avuto sentore che il battaglione locale si trovava fortemente impegnato fatta prendere da due gregari la mitragliatrice in consegna alla stazione, di propria iniziativa, si recava a dare appoggio al reparto esploratori del battaglione impegnatissimo. Mentre stava per raggiungere la posizione, veniva investito da violento fuoco nemico al quale, esperto mitragliere, reagiva personalmente con raffiche calme ed efficaci, riuscendo così a farsi largo e raggiungere gli esploratori. Rimaneva quindi sul posto e durante sei ore di aspro e violento combattimento, sprezzante del pericolo, ardito e coraggioso, affermava le belle tradizioni e le virtù dell'Arma fedele nei secoli. — Adi Remoz, 9 marzo 1938.

CORRADO Luigi di Pasquale e di Maria Cannavale, nato il 31 maggio 1916 a Lusciano d'Aversa (Napoli), sottotenente fanteria complemento del LXX battaglione coloniale. — Comandante di squadra, durante il combattimento, accortosi che il proprio comandante di compagnia era caduto colpito a morte, raccoglieva gli uomini superstiti e facendo fronte al nemico, contenendone l'irruenza, poteva ripiegare in una posizione sistemata a difesa, coadiuvando efficacemente il comandante la colonna a sostenere l'urto nemico per ben sette ore fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Sellassié, 17 luglio 1938.

FERRAMOSCA Arnaldo di Ferdinando e di Colluto Maria, nato il 6 aprile 1910 a Castiglione (Lecce), sottotenente medico complemento del XLIX battaglione coloniale. — Durante un violento combattimento, con altissimo senso del dovere, percorreva zone battute efficacemente dal fuoco avversario, curava i feriti e ne organizzava l'immediato trasporto, prodigandosi con mirabile ardimento e sprezzo del pericolo. Esempio costante di alte virtù militari. — Sellelà di Dennebà (Scioa), 14 novembre 1938.

GAZZINI Remo di Bonaventura e di Ersilia Meneghelli, nato a Rovereto (Trento) il 15 marzo 1908, tenente complemento fanteria del LXI battaglione coloniale. — Comandante interinale di una compagnia fucilieri, testa d'avanguardia di una colonna, fatta segno ad improvviso ed intenso fuoco di fucileria da parte di numerosi nuclei nemici appostati dietro ripari, guidava con decisione e sprezzo del pericolo il suo reparto all'attacco ed all'assalto del nemico, determinandone la fuga. Inseguiva poi l'avversario per oltre un chilometro, infliggendogli sensibili perdite. — Gibsa (Nonno Dorenni), 26 maggio 1938.

TSCHOLL Giovanni di Giovanni e fu Luigia Reisigl, nato il 3 luglio 1903 a Schuaz (Bolzano), vicebrigadiere dei CC. RR. del battaglione CC. RR. e zaptiè. — Sottufficiale di provato valore, entusiasta, volontario in ogni occasione, durante otto giorni di aspri accaniti combattimenti, dava costante prova di ardimento e sprezzo del pericolo non comune. Avuto ordine di attaccare con pochi uomini una munitissima posizione avversaria, malgrado fatto segno a violento fuoco di fucileria nemica, primo tra i primi, si lanciava decisamente all'assalto, mettendo in fuga l'avversario con aggiustato tiro di bombe a mano. — Tselelò Tzeghedè, 23-30 giugno 1938.

0260 Il regio decreto 5 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1942, registro n. 11 A.I., foglio n. 274, deve essere rettificato come segue per quanto ha riferimento al luogo di nascita del sottotenente CONVERSANO Camillo fu Raffaele e di Beducci Antonietta, nato 1 5 febbraio 1911 a Nicastro (Catanzaro) anzichè a Polignano a Mare (Bari).

167 Il regio decreto 4 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1938, registro n. 29 A.I., foglio n. 394, deve essere rettificato come segue per quanto ha riferimento il fatto d'arme della croce al valor militare conferita al sottotenente OLIVARI Mario: Monte Boccan 26 ottobre 1936 anzichè Debra Sina, 27 settembre 1936.

0204 Il regio decreto 26 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1940, registro n. 8 A.I., foglio n. 243, deve essere rettificato come segue: MASSIMO Franco anzichè FRANCO Massimo.

(3044)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 840.

Finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria per quanto riflette l'Amministrazione dello Stato la convenzione in data 18 marzo 1948, registrata l'8 aprile 1948 in Roma, al 2° Ufficio atti pubblici, al n. 3009 del vol. 10, interceduta fra i delegati dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici e S. E. Angelo

Paino del fu Onofrio, nella sua qualità di Arcivescovo e Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina e nella rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella diocesi di Messina, in ordine al contributo dello Stato per la *ricostruzione e completamento* degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e d'interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato suddetti.

Art. 2.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 1.050.000.000, fermi restando i residui impegni vigenti in dipendenza della convenzione stipulata addì 30 marzo 1928 fra S. E. Angelo Paino nella sua qualifica di Arcivescovo e di Archimandrita di Messina ed i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, approvata col regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556, convertito nella legge 20 dicembre 1928, numero 3430, nonchè in dipendenza del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1592, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 124.

Detta somma di L. 1.050.000.000 sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 50.000.000 nell'esercizio 1947-48 e per L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1948-1949 al 1952-1953.

Art. 3.

A decorrere dal giorno in cui entrerà in attuazione il presente decreto cessa di aver vigore nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato ed in quelli della Mensa Arcivescovile di Messina, la convenzione 30 marzo 1928 indicata nel precedente art. 2.

Restano però in vigore le rinunzie dei diritti a mutuo di pertinenza della Mensa Arcivescovile di Messina e dei benefici ecclesiastici o comunque ad essa pervenuti dichiarate nell'art. 7, della predetta convenzione con le eccezioni specificate nell'articolo stesso semprechè le domande di contributi siano state presentate e documentate nei termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.

Art. 4.

L'esecuzione dell'allegata convenzione spetta al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

L'approvazione delle eventuali variazioni alla tabella allegata alla convenzione 18 marzo 1948, approvata col presente decreto è demandata, fino al 31 dicembre 1951, sentito l'Ordinario *pro tempore* della Mensa Arcivescovile di Messina, ai Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Art. 7.

La convenzione 18 marzo 1948 approvata col presente decreto è esente da tassa di bollo e di registro.

Gli atti concernenti l'acquisto dei suoli e di edifici effettuati entro il 31 dicembre 1953 nonchè l'assegnazione di beni da parte della Mensa Arcivescovile di Messina e le eventuali retrocessioni sono esenti da tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali, semprechè siano destinati agli scopi previsti dalla convenzione stessa.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi e agli Uffici del registro e delle imposte dirette, e salvo sempre quanto previsto dall'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.

Art. 8.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto tutti gli obblighi assunti dallo Stato in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908, per la ricostruzione o riparazione delle chiese e case canoniche dell'Archidiocesi di Messina in base alle leggi e convenzioni preesistenti, ed in conseguenza è inammissibile qualsiasi azione da parte degli enti ecclesiastici, relativamente alla suddetta materia, che non trovi fondamento nell'annessa convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Einaudi — Scelba — Pella — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 105. — Frasca

Convenzione tra il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro, il Ministero delle finanze, il Ministero dei lavori pubblici e S. E. Mons. Angelo Paino fu Onofrio, Arcivescovo ed Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina, in ordine alla ricostruzione ed al completamento di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione dell'Archidiocesi di Messina in dipendenza del terremoto del 1908.

N. 33 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquarantotto (1948), addì 18 (diciotto) del mese di marzo in Roma in una sala di questo Ministero dei lavori pubblici, avanti di me gr. ufficiale dott. Armando Rondinelli fu Luigi, direttore capo divisione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me ufficiale rogante, giusta le facoltà consentite dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente riuniti:

DA UNA PARTE

il gr. uff. dott. Oppo Giovanni fu Serafino, direttore generale dei Servizi speciali in rappresentanza dell'onorevole Ministero dei lavori pubblici;

il dott. Melgiovanni Giuseppe, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze, giusta de-

lega in data 10 marzo 1948, n. 735 U. L., che qui si allega sotto la lettera *A*);

il dott. Piazzoni Enrico, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro, giusta delega in data 16 marzo 1948, n. 390096, che qui si allega sotto la lettera *B*);

il comm. dott. Fabio Valente, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno, giusta delega in data 10 marzo 1948, n. 12836/7741, che qui si allega sotto la lettera *C*);

E DALL'ALTRA

S. E. Mons. Angelo Paino fu Onofrio, Arcivescovo ed Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina;

SI PREMETTE

che mediante convenzione 30 marzo 1928, registrata in Roma all'Ufficio atti privati addì 2 aprile 1928 al n. 20111 del volume 376 e approvata con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3430, interceduta fra i Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, S. E. Monsignor Angelo Paino fu Onofrio nella sua qualità di Arcivescovo ed Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina al dichiarato scopo di agevolare il compito al titolare della Mensa Arcivescovile e di semplificazione amministrativa prescindendosi dall'applicazione di ogni precedente convenzione e disposizione legislativa, fu determinato in L. 175.000.000 l'onere dello Stato a qualsiasi titolo, compreso il concorso da pagarsi sui fondi dell'addizionale per la ricostruzione e riparazione di edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per la costruzione di nuovi istituti di beneficenza, di educazione, di istruzione e di interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato di Messina, meglio precisati nella convenzione stessa;

che, con regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, convertito nella legge 12 giugno 1931, n. 917, S. E. l'Arcivescovo fu autorizzato, per gli scopi suindicati, ad acquistare diritti a mutuo afferenti a fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, esistenti nei Comuni della provincia di Messina, ed a rendersi cessionario di obbligazioni già emesse ed emittende, relative ai fabbricati suddetti fino al limite di L. 40.000.000;

che, con regio decreto 16 luglio 1936, n. 1592, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 124, l'ammontare dei sopraindicati diritti a mutuo ancora utilizzabili, in possesso di S. E. l'Arcivescovo, fu determinato in lire 25.000.000 autorizzandosi il Ministero dei lavori pubblici a finanziare fino a tale limite l'esecuzione delle suddette opere precisate nel decreto stesso;

che l'attuazione delle previste opere è stata ostacolata e poscia arrestata dapprima dagli eventi bellici e poi dal rialzo dei prezzi dei materiali e della mano d'opera;

che è urgente portare a compimento le opere contemplate nella convenzione e nei decreti sopranotati ed in particolare quelle intese ad assicurare l'esercizio del culto nei piccoli centri che sono tuttora sprovvisti di idonei edifici, per il che si rende necessario un ulteriore concorso nella spesa da parte dello Stato;

che all'uopo si ravvisa opportuno addivenire a nuovi accordi fra i Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici e S. E. l'Arcivescovo di Messina;

tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra costituite, da me personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

S. E. Mons. Angelo Paino fu Onofrio nella spiegata sua qualità si assume l'obbligo di ricostruire o completare gli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e gli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e d'interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato di Messina, specificatamente indicati nell'acclusa tabella, che firmata dai contraenti forma parte integrante della presente convenzione e che qui si allega sotto la lettera *D*).

Art. 2.

L'onere a carico dello Stato per i lavori di cui al precedente articolo, e per l'acquisto delle aree, viene d'accordo determinato nella somma complessiva, non suscettibile di aumento per nessuna ragione o titolo di lire 1.050.000.000, intendendosi col pagamento di detta somma sollevato lo Stato da qualunque ulteriore spesa e definitivamente adempiuti gli obblighi derivanti dalle precedenti convenzioni e disposizioni che cessano, a tutti gli effetti, di aver vigore, fatta eccezione per la rinuncia di cui all'art. 7 della convenzione 30 marzo 1928, approvata con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.

Art. 3.

La somma sopradetta di L. 1.050.000.000 di cui all'articolo 2 sarà iscritta in bilancio per L. 50.000.000 nell'esercizio 1947-48 e in ragione di L. 200.000.000 per ciascun esercizio dal 1948-49 al 1952-53.

Le somme non impiegate in ciascun esercizio saranno portate in aumento dello stanziamento degli esercizi successivi.

Art. 4.

S. E. l'Arcivescovo presenterà al Ministero per il nulla osta e l'impegno provvisorio dei fondi, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato, la proposta del piano dei lavori da eseguirsi in ciascun esercizio finanziario, restando inteso che, come è nei fini della presente convenzione, dovrà essere data la precedenza ai lavori da eseguirsi nei Comuni e frazioni tuttora sprovvisti di idonei edifici di culto.

Art. 5.

Fermo restando l'onere complessivo di cui all'art. 2, il contributo per ciascuna opera, a carico dello Stato, esclusi i lavori di decorazione e abbellimento che devono stare a carico della Mensa Arcivescovile e dell'Archimandritato, è quello risultante dalla tabella e di esso il Ministero assumerà l'impegno definitivo mano a mano che saranno approvati i progetti.

Tuttavia le economie eventualmente realizzate in ciascun lavoro potranno essere destinate a coprire le eccedenze verificatesi in altri lavori del programma.

Art. 6.

Al pagamento del contributo si provvederà in unica soluzione dopo il collaudo di ciascuna opera, ma potranno essere anche eseguiti pagamenti in conto durante l'esecuzione in base a certificati di nulla osta rilasciati dall'Ufficio del genio civile di Messina, corredati dallo stato di avanzamento.

L'ammontare dei pagamenti in conto per ciascuna opera sarà determinato in relazione all'importo dei lavori eseguiti, sulla base del rapporto fra la previsione di spesa e la determinazione del contributo indicati nella tabella.

All'importo dei lavori potrà essere aggiunto il valore dei materiali a piè d'opera fino alla concorrenza della metà.

Dall'ammontare come sopra calcolato sarà defalcata una quota del 15 % da corrispondersi a collaudo approvato.

Art. 7.

All'assegnazione a titolo gratuito, da parte dell'Ordinario *pro tempore* della Mensa Arcivescovile di Messina, della proprietà degli edifici adibiti a sede di istituti di assistenza sociale, di educazione e di beneficenza già costruiti o da costruire o da completare, ad enti ecclesiastici conservati e laicali ovvero a persone fisiche ecclesiastiche, si procede con le forme fissate dall'art. 10 della convenzione 30 marzo 1928, salvo le modifiche dipendenti dall'attuale ordinamento amministrativo dello Stato.

Art. 8.

La validità della presente convenzione è subordinata, per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione di apposito provvedimento legislativo col quale si autorizzi altresì la conseguente spesa da iscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le esenzioni dal pagamento delle tasse di registro e bollo per la trascrizione ipotecaria afferente al trasferimento di proprietà degli edifici previsti nella presente convenzione.

Art. 9.

La presente convenzione è esente da tassa di bollo e registro a mente degli articoli 201 e 300 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

E richiesto io ufficiale rogante delegato, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti, le quali da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti.

Il presente atto consta di cinque fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia su facciate diciassette e righe ventidue della diciottesima, escluse le firme e contiene numero quattro inserzioni per fogli quattro e foglietti tre dattilografati su facciate sedici.

Firmati: Giovanni Oppo fu Serafino
Giuseppe Melgiovanni
Enrico Piazzoni
Fabio Valente
Mons. Angelo Paino Arcivescovo e Archimandrita di Messina.

L'ufficiale rogante
Firmato: Armando Rondinelli fu Luigi.

Registrato a Roma, 2° Ufficio atti pubblici, l'8 aprile 1948, al n. 3009, volume 10°, esatte L. gratis, L. 10 per casuali. Il direttore firmato: Oliva.

Allegato *A*

Ministero delle Finanze
Il Ministro
Prot. n. 735 U./L.

Roma, 10 marzo 1948.

Al Ministero dei lavori pubblici Gabinetto;
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio studi e legislazione;
Al Ministero dell'interno Gabinetto;
Al Ministero del bilancio - Gabinetto;
Al Ministero del tesoro Gabinetto;
Roma

Oggetto: *Schema di decreto-legge e convenzione relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione edifici di culto, beneficenza, assistenza ed educazione danneggiati dal terremoto* 28 *dicembre* 1908.

Esaminato lo schema di provvedimento indicato in oggetto questo Ministero comunica la propria adesione di massima, rilevando soltanto che vanno fatti salvi dall'esenzione anche i diritti e compensi spettanti agli uffici dei registri immobiliari, per cui all'ultimo comma dell'art. 7 dopo le parole « compensi spettanti » vanno aggiunte le altre: « agli uffici dei registri immobiliari stessi e agli uffici del registro e delle imposte dirette, e salvo sempre quanto previsto dall'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.

Per la stipulazione della convenzione, quale rappresentante di questo Ministero si designa il dott. Melgiovanni Giuseppe, capo divisione della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Il Ministro: Pella

Allegato *B*

Repubblica Italiana
Ministero del Tesoro
Direz. Gen. del Tesoro
Divisione Terremoti
Prot. n. 390096

Roma, 16 marzo 1948

Al Ministero dei lavori pubblici Roma;
e, per conoscenza:
Al Ministero del bilancio;
Al Ministero dell'interno;
Al Ministero delle finanze (Affari generali);
Alla Ragioneria generale dello Stato;
Al dott. Piazzoni Enrico.

Oggetto: *Archidiocesi di Messina - Riparazione e ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza dipendenti dal terremoto del 28 dicembre* 1908.

In relazione al foglio della Ragioneria generale n. 117577 del 15 marzo corrente, Divisione III, si conviene nello schema di convenzione e di decreto legislativo rimesso in copia, e si delega il dott. Piazzoni Enrico, ispettore superiore in servizio di questa Direzione generale, a rappresentare l'Amministrazione del tesoro nella firma della convenzione stessa.

Il Ministro: Del Vecchio

Allegato *C*

Repubblica Italiana
Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
Prot. n. 12836/77 U.L.
R. a nota 9 corr. n. 925

Roma, 10 marzo 1948

Al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale dei servizi speciali Roma;
e, per conoscenza:
Alla Direzione generale dell'Amministrazione civile Sede.

Oggetto: *Messina - Finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre* 1908 *per la riparazione e ricostruzione di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.*

In relazione suindicata si delega il comm. dott. Fabio Valente, vice prefetto, a firmare, in rappresentanza di questo Ministero, la convenzione relativa al finanziamento dei lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 per la riparazione e ricostruzione di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione nell'Archidiocesi di Messina.

Il Ministro: Scelba

ALLEGATO D

N. d'ordine	OGGETTO	Importo opera	Importo contributo
1	Chiesa Madre di Milazzo	15.000.000	12.697.500
2	Parrocchiale di San Pier Niceto	3.500.000	2.962.750
3	Parrocchiale Mili San Pietro	10.000.000	8.465.000
4	Chiesa parrocchiale Tipoldo	3.000.000	2.539.500
5	Chiesa parrocchiale Torre Grotta	300.000	253.950
6	Chiesa parrocchiale Spadafora San Martino	500.000	423.250
7	Chiesa parrocchiale Canonica di Mazara Sant'Andrea	1.500.000	1.269.750
8	Chiesa parrocchiale San Pietro Saponara	4.500.000	3.809.250
9	Casa canonica di Monforte San Giorgio	1.500.000	1.269.750
10	Casa canonica Villafranca Tirrena	1.500.000	1.269.750
11	Casa canonica Motta Camastra	1.500.000	1.269.750
12	Casa canonica Taormina	500.000	423.250
13	Sanatorio di Campo Italia	3.700.000	3.132.050
14	Chiesa dell'Istituto di Collereale con abitazione per il cappellano	10.000.000	8.465.000
15	Asilo infanzia di Rometta	6.000.000	5.079.000
16	Casa ritiri spirituali in Messina	36.000.000	30.470.000
17	Maggiore spesa sostenuta e da sostenere per opere varie ultimate ma non collaudate (Chiesa parrocchiale di Falcone), Campanile di Rometta, Istituto Sacro Cuore delle Ancelle riparatrici, Chiesa San Nicolò all'Arcivescovado, Casa canonica di Lanza	10.000.000	8.465.000
18	Chiesa parrocchiale di Scaletta Marina	10.000.000	8.465.000
19	Chiesa parrocchiale Catarratti Bisconti (Messina)	12.900.000	10.919.850
20	Chiesa parrocchiale Santa Teresa Barracca	25.800.000	21.839.700
21	Chiesa parrocchiale Misserio (Casalvecchio)	15.500.000	13.120.750
22	Chiesa parrocchiale Nicolò Venetico (riparazione)	7.200.000	6.094.800
23	Chiesa San Rocco in Alì Marina	24.000.000	20.316.000
24	Chiesa parrocchiale di Giardini	66.000.000	55.869.000
25	Chiesa parrocchiale di Milici Castroreale (riparazione)	6.000.000	5.079.000
26	Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea di Rometta	4.000.000	3.386.000
27	Chiesa parrocchiale di San Michele A. di Fondachelli (Novara)	13.000.000	11.004.500
28	Chiesa parrocchiale di Mili San Marco (Messina)	7.000.000	5.925.500
29	Casa canonica in San Pier Niceto	2.500.000	2.116.250
30	Casa canonica Pagliara (Santa Teresa)	1.500.000	1.269.750
31	Chiesa e Casa canonica di Rapano Rometta	2.500.000	2.116.250
32	Canonica di San Filippo Superiore (Messina)	4.000.000	3.386.000
33	Canonica Mongiuffi	4.300.000	3.639.950
34	Canonica Massa San Giovanni (Messina)	500.000	423.250
35	Canonica Santa Maria Gravitelli (Messina)	3.500.000	2.962.750
36	Chiesa di Santa Maria di Gravitelli (Messina)	10.000.000	8.465.000
37	Chiesa Santo Stefano in Salice (Messina)	15.000.000	12.697.500
38	Chiesa Santa Maria della Lettera Villaggio Spartà	19.000.000	16.083.500
	Casa canonica	6.000.000	5.079.000
39	Chiesa San Paolo villaggio Mortelle (Messina)	20.300.000	17.183.950
	Casa canonica	6.000.000	5.079.000
40	Chiesa San Biagio villaggio Piano Torre (Messina)	18.600.000	15.744.900
	Casa canonica	6.200.000	5.248.300
41	Chiesa San Pietro villaggio Acqualdreno (Messina)	14.300.000	12.104.950
	Casa canonica	6.200.000	5.248.300
42	Chiesa San Nicolò in Rocca Valdina (riparazione)	7.000.000	5.925.500
43	Chiesa San Nicolò in San Filippo Superiore (Messina) (riparazione)	2.500.000	2.116.250
44	Chiesa Sant'Antonio Abate in San Domenica Vittoria (riparazione)	2.000.000	1.693.000
45	Chiesa di Santa Maria della Provvidenza nel villaggio Fantina in Novara di Sicilia (riparazione e casa canonica)	10.000.000	8.465.000
46	Chiesa Sant'Ugo nel villaggio San Basilio di Novara di Sicilia	16.500.000	13.967.250
	Casa canonica	6.000.000	5.079.000
47	Chiesa San Giuseppe in Fondachelli di Novara di Sicilia	10.000.000	8.465.000
	Casa canonica	4.000.000	3.386.000
48	Chiesa San Marco nel villaggio San Marco di Novara di Sicilia	10.000.000	8.465.000
	Casa canonica	5.000.000	4.232.500
49	Chiesa di Santa Maria Addolorata in Braidi villaggio di Montalbano	15.000.000	12.697.500
	Casa canonica	5.900.000	4.994.350

N. d'ordine	OGGETTO	Importo opera	Importo contributo
50	Chiesa di San Nicola di Massa San Nicolò (Messina) (riparazione)	500.000	423.250
	Casa canonica	5.000.000	4.232.500
51	Chiesa di San Domenico di Taormina e Casa canonica	8.400.000	7.110.600
52	Chiesa San Marco e Casa canonica in San Marco di Milazzo (riparazione)	7.000.000	5.925.500
53	Chiesa di Sant'Anna di Falconà e Casa canonica (riparazione)	8.300.000	7.025.950
54	Chiesa San Giuseppe nel villaggio Cordà di Roccavaldina	10.000.000	8.465.000
	Casa canonica	6.000.000	5.079.000
55	Chiesa Santa Venera in Barcellona villaggio Santa Venera (riparazione)	3.000.000	2.539.500
	Casa canonica	5.300.000	4.486.450
56	Chiesa Madonna del Piliere in Acquaficara villaggio di Barcellona e Casa canonica (riparazione)	10.000.000	8.465.000
57	Santa Maria dei Sette Dolori Milazzo, frazione Capo con Casa canonica (riparazione)	7.500.000	6.348.750
58	Chiesa Santa Maria Assunta in Fondachelli di Roccavaldina	12.300.000	10.411.950
	Casa canonica	5.800.000	4.909.700
59	Chiesa Madonna del Carmine in Venetico Marina	15.000.000	12.697.500
	Casa canonica	6.000.000	5.079.000
60	Chiesa San Gaetano in Santa Domenica di Rometta e Casa canonica (riparazione)	7.500.000	6.348.750
61	Chiesa SS.mo Crocifisso e Casa canonica in Castroreale (riparazione)	10.000.000	8.465.000
62	Casa canonica di Sant'Elena villaggio Regina Elena in Messina	6.000.000	5.079.000
63	Chiesa e Casa canonica San Pietro in Forza d'Agrò (riparazione)	9.500.000	8.041.750
64	Chiesa di San Pietro nel villaggio San Pietro di Milazzo	20.500.000	17.353.250
	Casa canonica	7.200.000	6.094.800
65	Chiesa di San Giuseppe nel villaggio Tono (Messina)	17.500.000	14.813.750
	Casa canonica	6.300.000	5.332.950
66	Chiesa di San Saba nel villaggio omonimo (Messina)	17.500.000	14.813.750
	Casa canonica	7.000.000	5.925.500
67	Chiesa Santa Maria della Catena nel villaggio Paradiso (Messina)	18.000.000	15.237.000
68	Chiesa Santa Maria della Pace nel villaggio Olivarella (Milazzo)	19.000.000	16.083.500
	Casa canonica	7.000.000	5.925.500
69	Chiesa San Rocco nel villaggio Cimello di Rometta	13.000.000	11.004.500
	Casa canonica	5.500.000	4.655.750
70	Chiesa San Pancrazio nella frazione San Pancrazio di Giardini	15.000.000	12.697.500
	Casa canonica	5.700.000	4.825.050
71	Chiesa S. Venere nel villaggio omonimo nel comune di Taormina	14.700.000	12.443.550
	Casa canonica	5.600.000	4.740.400
72	Chiesa San Paolino in Mili Marina villaggio di Messina	12.800.000	10.835.200
	Casa canonica	5.200.000	4.401.800
73	Chiesa San Francesco in Nizza Sicilia	20.000.000	16.930.000
	Casa canonica	6.000.000	5.079.000
74	Chiesa SS.mo Crocifisso in Scifì in frazione di Forza d'Agrò	15.000.000	12.697.500
	Casa canonica	5.200.000	4.232.500
75	Chiesa Santa Maria in Cellis villaggio di Montalbano Elicona	15.000.000	12.866.800
	Casa canonica	5.200.000	4.401.800
76	Chiesa dei SS. Cosma e Damiano nel villaggio Sciglio di Roccalumera e Casa canonica (riparazione)	8.500.000	7.195.250
77	Chiesa di Santa Maria di Polimena nel villaggio Rocchenere di Roccalumera con casa canonica	18.000.000	15.237.000
78	N. 5 Asili infantili a L. 8.000.000 ciascuno	40.000.000	33.860.000
79	Casa di riposo del clero	57.000.000	48.255.900
80	Chiesa Santa Maria dell'Oreto nel villaggio omonimo in Barcellona	12.000.000	10.158.000
	Casa canonica	5.000.000	4.232.500
81	Chiesa Madonna delle Grazie in Portosalvo di Barcellona e Casa canonica (riparazione)	2.000.000	1.693.000
82	Chiesa Sant'Antonio Abate nel villaggio omonimo di Barcellona e Casa canonica (riparazione)	3.000.000	2.539.500
83	Chiesa San Paolo nel villaggio omonimo in Barcellona e Casa canonica (riparazione)	2.500.000	2.116.250

N. d'ordine	OGGETTO	Importo opera	Importo contributo
84	Chiesa della Natività della Madonna in Crispino villaggio Monforte San Giorgio (in riparazione)	2.500.000	2.116.250
85	Chiesa Gesù e Maria in Catalimira di Castroreale e Casa canonica (riparazione) .	3.000.000	2.539.500
86	Chiesa Sant'Antonio in Furnari e Casa canonica (riparazione)	1.000.000	846.500
87	Chiesa SS.mo Rosario in Roccalumera (riparazione)	5.000.000	4.232.500
88	Arredamenti sacri per le nuove chiese	50.000.000	42.325.000
89	Chiesa di San Rocco in Calderà frazione di Barcellona	15.000.000	12.697.500
	Casa canonica . . .	6.700.000	5.671.550
90	Chiesa di San Sebastiano in Gaggi .	14.500.000	12.274.250
	Casa canonica . . .	6.000.000	5.079.000
91	Chiesa Madonna della Visitazione in Centineo (Barcellona)	16.000.000	13.544.000
	Casa canonica .	5.000.000	4.232.500
92	Chiesa Madonna della Neve in Gala (Barcellona)	15.000.000	12.697.500
	Casa canonica	4.000.000	3.386.000
93	Chiesa San Cono nel villaggio omonimo di Tripi	5.000.000	4.232.500
	Casa canonica	2.000.000	1.693.000
	Totale	1.240.400.000	1.050.000.000

Firmati: Giovanni OPPO fu Serafino
Giuseppe MELGIOVANNI
Enrico PIAZZONI
Fabio VALENTE
Mons. Angelo PAINO Arcivescovo e Archimandrita di Messina

L'Ufficiale rogante
Firmato: Armando RONDINELLI fu Luigi

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 841.
Abolizione del diritto erariale sul mercurio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio ed il Ministro per l'industria e il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' abrogato il regio decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, che ha istituito, con carattere di temporaneità, la disciplina della produzione e del commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed il diritto erariale sui prodotti stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 842.

Modificazione della misura delle somme dovute dai privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, è sostituito come segue:

« Qualora gli impiegati e i militari di cui all'art. 1 effettuino, nell'interesse di privati e di enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, servizi relativi alle imposte di fabbricazione, nella loro ordinaria residenza o fuori di essa i suddetti privati o enti sono tenuti a versare, oltre una somma pari alle spese di viaggio a tariffa normale e alle prescritte indennità chilometriche:

a) per i servizi che richiedono missioni di durata non inferiore a 24 ore, una somma, pari alle indennità dovute agli impiegati e ai militari, in base alle norme vigenti maggiorata del 50 %;

b) per i servizi che richiedono missioni di durata inferiore a 24 ore, una somma, pari alle quote di indennità dovute agli impiegati e ai militari in base alle norme vigenti, maggiorata del 100 %.

In ogni caso e per ogni servizio, nell'interesse dei privati, l'addebito a loro carico, per indennità, non può essere inferiore, a L. 200 se il servizio è compiuto nel Comune di residenza ed a L. 300 se il servizio è compiuto fuori residenza.

Qualora i servizi, previsti nel presente articolo, abbiano carattere continuativo e si svolgano presso la stessa fabbrica, azienda od officina, l'Amministrazione centrale ha facoltà di accordare, su richiesta delle ditte interessate, riduzioni sulle somme dovute dai privati.

Se nello stesso giorno vengono compiuti servizi nell'interesse di più ditte, la spesa complessiva, liquidata come innanzi, facente carico ad esse, dev'essere ripartita tenendo conto per ogni ditta, della durata e della località del servizio eseguito nel suo interesse ».

Art. 2.

Il paragrafo *b*) del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, è sostituito come segue:

« *b*) per il 60 % al personale addetto ai servizi dell'imposta di fabbricazione, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ».

Art. 3.

L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, è sostituito come segue:

« Per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione nonchè presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente:

1) all'ingegnere dirigente del Magazzino e dell'Officina, L. 3000;

2) al capo officina, al capo magazzino ed al consegnatario del materiale, L. 2500;

3) al personale di ruolo addetto al Laboratorio elettrotecnico centrale, L. 1500;

4) all'altro personale di ruolo di gruppo *B* e *C*, addetto all'Officina ed al Magazzino, L. 2000.

I compensi di cui sopra non sono cumulabili tra di loro ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 843.

Estensione della concessione della franchigia dai dazi doganali ai materiali ricuperati dai piroscafi affondati in mare aperto a grande profondità, anche ad altre ditte diverse della Società Ricuperi Marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero, per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

La franchigia dai dazi doganali concessa dal regio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 422 — convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1333 — alla Società Ricuperi

Marittimi, sedente in Genova, per l'importazione dei materiali da essa recuperati da piroscafi affondati in mare aperto a grande profondità con le proprie navi all'uopo attrezzate, è estesa, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutte le società italiane che eseguono ricuperi del genere con navi e personale italiani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — TREMELLONI — MERZAGORA — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 844.
Limite di età per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 34 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato con l'art. 1 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 117, è sostituito dal seguente:
« Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età ».

Art. 2.

Gli avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti temporaneamente in servizio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 166, possono essere mantenuti in servizio, nella predetta posizione, fino al 31 dicembre 1948.

Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio gli avvocati dello Stato che successivamente al 31 dicembre 1947 compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.

Gli avvocati dello Stato, mantenuti in servizio in virtù del primo e secondo comma del presente articolo, sono considerati, in ogni caso, in soprannumero al ruolo dell'Avvocatura dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 119. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Cento (Ferrara).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 20 ottobre 1947 e 22 gennaio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Ferrara;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;
Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Cento (Ferrara) permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;
Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Cento (Ferrara), di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 143

(2888)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e tabacchiera dell'intera provincia di Chieti e dei comuni di Lanciano, Francavilla a Mare, Vasto e Chieti Scalo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Chieti;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Chieti e per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria tabacchiera dei comuni di Lanciano, Francavilla a Mare, Vasto e Chieti Scalo permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Chieti e ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera dei comuni di Lanciano, Francavilla a Mare, Vasto e Chieti Scalo (Chieti), di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 117.

(2892)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947 e 18 novembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie dell'intera provincia di Brindisi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Brindisi permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Brindisi, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 4 aprile 1947, è prorogata fino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 119.

(2890)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Portoferraio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946, 13 maggio 1947 e 22 gennaio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Livorno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Portoferraio (Livorno) permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Portoferraio, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo prevista dai decreti interministeriali 13 maggio 1947 e 22 gennaio 1948, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 120.

(2889)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1948.

Istituzione di una Commissione per lo studio e la preparazione di uno schema di norme integrative di quelle contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228, relative all'accettazione dei leganti idraulici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228 recante le norme per l'accettazione dei leganti idraulici;

Considerata la necessità di integrare le norme contenute nel citato decreto con altre, intese a disciplinare i controlli sui leganti idraulici e a stabilire adeguate sanzioni a carico dei trasgressori alle norme stesse;

Di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero dell'industria e del commercio una Commissione per lo studio e la preparazione di uno schema di norme integrative di quelle contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal Sottosegretario per l'industria e il commercio e, in caso di suo impedimento, dal direttore generale dell'Industria, ed è composta dai seguenti membri:

a) per il Ministero di grazia e giustizia, il dottor Francesco Saja, magistrato, addetto all'Ufficio legislativo;

b) per il Ministero dei lavori pubblici, il dottor Francesco Pepe, ispettore generale amministrativo, e il dott. ing. Francesco Sensidoni, primo ingegnere di sezione;

c) per il Ministero dell'industria e del commercio, il dott. Giuseppe Favia, capo divisione e il dott. Enrico Ciaccio, magistrato, addetto all'Ufficio legislativo;

d) per il Consiglio nazionale delle ricerche, i professori Aristide Giannelli e Carlo Mazzetti, della Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. ing. Vittorio Dell'Agli, del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Ai lavori del Comitato, su invito del suo presidente, potranno essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, rappresentanti dei produttori e dei consumatori di leganti idraulici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 aprile 1948

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1948
Registro Industria e commercio n. 3, *foglio n.* 315

(3112)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1948.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia) ed il signor Iacoviello Rocco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1948.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Laner Federica, con sede in Brunico (Bolzano) e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta individuale Laner Federica, negozio di orificeria e argenteria, con sede in Brunico (Bolzano), via Centrale n. 68, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbaio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale Laner Federica, con sede in Brunico (Bolzano) è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Vincenzo Morello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3114)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Autorizzazione alla Società per azioni « Silos Rapuzzi », con sede in Cremona, a gestire magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società per azioni « Silos Rapuzzi », con sede a Cremona, per essere autorizzata a gestire in Cremona magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo ai cereali e semi oleosi;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona nell'adunanza della Giunta del 25 maggio 1948 e dal Comitato provinciale prezzi nella riunione del 24 detto;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Silos Rapuzzi », con sede in Cremona, è autorizzata a gestire in Cremona magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Ai depositi come sopra effettuati, si applicano il regolamento approvato nell'adunanza della Giunta camerale citata nelle premesse e le seguenti tariffe, approvate dal locale Comitato prezzi nella riunione del 24 maggio 1948:

Per merci in sacchi e quantità superiori a 20 tonnellate:

Cereali e semi oleosi, magazzinaggio per quindicina L. 1 al q.le; tassa entrata e uscita L. 16 al q.le.

Nella tassa di entrata e uscita per la merce in sacchi e per quantità superiori a 20 tonnellate, è inclusa ogni e qualsiasi spesa per quintale a lordo tele e cioè:

ricevimento per controllo peso, scarico dal vagone o dal carro, carico sul vagone o sul carro, pesatura e piombatura vagoni, stampati per spedizione, esclusa soltanto la tassa di manovra del vagone ferroviario tanto in entrata che in uscita.

Per merci alla rinfusa e per quantità superiore a 20 tonnellate:

Cereali e semi oleosi, magazzinaggio per quindicina L. 1 al q.le; tassa entrata e uscita L. 18 al q.le.

Nella tassa entrata e uscita per merce alla rinfusa è inclusa ogni e qualsiasi spesa per quintale al netto tele e cioè:

ricevimento con controllo del peso, scarico del vagone o del carro, travuotamento, insacco e legatura, carico sul vagone o sul carro, pesatura e piombatura vagone, stampati per la spedizione esclusa soltanto la tassa di manovra del vagone ferroviario tanto in entrata che in uscita.

N.B. — Tutte le spese postali, telegrafiche, telefoniche, bolli, stampati, ecc. sono a carico della merce.

I diritti di perizia per il perito sono a carico della merce secondo le tariffe in corso per i periti estimatori inscritti negli atti della Camera di commercio e del tribunale con una maggiorazione del 5 % a favore del Magazzino.

Art. 2.

La Società per azioni « Silos Rapuzzi » verserà, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, di cui nelle premesse una cauzione in titoli di Stato dell'ammontare di nominali lire centomila a garanzia delle obbligazioni verso l'Erario, i depositanti e i loro aventi causa.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 giugno 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Filippo Rosolia, Vice console onorario del Portogallo a Catania.

(3152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 2 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, di un mutuo suppletivo di L. 1.332.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3122)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 12 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1948, registro n. 14 Interno, foglio n. 63, è stata auorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Frosinone, di un mutuo suppletivo di L. 665.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3123)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lerici (La Spezia), di un mutuo di L. 3.104.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3124)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riposto (Catania), di un mutuo di L. 1.186.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3125)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1948:

Pau Luigi, notaio residente nel comune di Serramanna, distretto notarile di Cagliari, è traslocato nel comune di Cagliari;

Iulia Francesco, notaio residente nel comune di Bisignano, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Acri, stesso distretto.

(3153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Francesco Lusso fu Cesare, nato a Milano il 23 aprile 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Milano nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3137)

Il dott. Teodoro Bagnoli di Felice, nato a Bologna il 15 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguito presso la Università di Parma nella sessione dell'anno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(3138)

Il dott. Raffaele Marra di Camillo, nato a Villa Volturno (Napoli) il 24 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze biologiche, conseguito presso l'Università di Roma nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3139)

Il dott. Giovanni Vacchese di Giulio, nato a Genova-Sampierdarena il 26 ottobre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso l'Università di Genova nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(3140)

Il dott. Alvaro Magni di Carlo, nato a Lanuvio il 28 dicembre 1912 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3141)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 75.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 14 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Bonometti Vittorio fu Faustino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 590.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Gramontini Maria fu Valentino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1135.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 493 — Data: 25 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: D'Antoni Gaetano fu

Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 10 — Rendita L. 25.025.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 21 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Piccinini Berardino fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Pascucci Riccardo fu Dionisio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4043 — Data: 9 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Termite Pietro fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4046 — Data: 9 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Termite Pietro fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 4 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Ciresola Ada fu Gino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 21.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 316 — Data: 3 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Aita Teresa fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 81.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Grisci Enrico di Raniero — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 % (1951) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 9 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Maggio Giuseppe fu Vito Nicola — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 162 — Data: 30 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Farenga Raffaella fu Felice — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2769 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: de Comelli Luigi fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8837 — Data: 20 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Boschetti Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Doglioni Alvise — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 359 — Data: 4 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Credito italiano Succursale di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 697 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Credito italiano Succursale di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Credito italiano Succursale di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 11 settembre 1947 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Credito italiano Succursale di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15564 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Schiavo Calogero fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1953 — Data 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Schirò Atanasio fu Antonino — Titoli del Debito pubblico — Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita L. 1450.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data 22 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Mannino Bartolomeo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1339 — Data: 8 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Banca popolare di Milano — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 523 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Manserirgi Ezio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2860 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Nardone Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10170 — Data: 27 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banca mobiliare piemontese S. A. — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 6 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Angelucci Vincenzo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 20 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Mariani Gelsina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 20 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Mariani Gelsina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(3145)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.